

R.G. 62310/2021



TRIBUNALE DI ROMA

XI Sezione Civile

Verbale di udienza del 15/05/2026

Alle ore 14:35 dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte opponente, l'avv. Andrea Recchia, il quale si riporta al proprio atto introduttivo e alle note conclusive; contesta le avverse note e ogni pretesa creditoria.

E', altresì, presente, per la parte opposta, l'avv. Giancarlo Mancuso, in sostituzione degli avv.ti Massimiliano Gaini e Gabriele Carrà, il quale si riporta alla propria memoria di costituzione e alle note conclusive; contesta tutto quanto ex adverso dedotto per i motivi già espressi in atti.

Il Giudice

-lette le conclusioni rassegnate e udita la discussione orale,

-autorizzati i procuratori ad allontanarsi,

-alle ore 18:15 dà lettura della sentenza ex art. 281 *sexies* cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale.

Verbale chiuso alle ore 18:15.

Si comunichi.

Il Giudice Onorario

d.ssa Angela Porfidia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Roma

Sezione XI Civile

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 15/05/2026 ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 62310 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: – *Altri contratti atipici* , promossa da

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RECCHIA ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,

OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_2*), in persona del Procuratore p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. GAINI MASSIMILIANO e dell'avv. CARRA' GABRIELE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).

Ciò chiarito, nella ricostruzione della vicenda, appare sufficiente evocare che con atto di citazione, ritualmente notificato, **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto n. 13947/2021 (R.G. 31746/2021) emesso da questo Tribunale con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore di **CP_1** [...] la somma di € 16.221,88, oltre interessi e spese della procedura per mancato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio.

A sostegno della propria opposizione **Parte_1** ha eccepito, via principale la nullità del ricorso introduttivo per difetto di rappresentanza del “procuratore pro tempore” che ha firmato il mandato alle liti non essendo il legale rappresentante della società creditrice; ha, inoltre, eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale in ragione della presenza, nel contratto stipulato tra le parti, di

una clausola compromissoria con cui si deferisce a un collegio arbitrale ogni controversia che potesse insorgere tra i contraenti. Nel merito, ha dedotto l'inadempienza della creditrice al proprio obbligo di fornire un programma gestionale funzionante, che fosse conforme alle esigenze della committente nonché di fornire adeguata assistenza. Tale inadempimento ha costretto l'opponente a rivolgersi ad altri assistenti e riutilizzare un vecchio software con conseguente esborso economico per cui ha chiesto la revoca del decreto opposto oltre alla refusione dei danni e delle spese di lite.

Nel costituirsi, la **CP_1** ha contestato tutte le doglianze sollevate dall'opponente e, più specificamente, ha precisato che il procuratore **CP_2** è soggetto legittimato a rappresentare la società, ha poi dedotto l'inefficacia della clausola compromissoria relativamente ai procedimenti monitori e, nel merito, di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni scaturenti da contratto.

L'opposta ha, così, ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria dimostrata dal contratto e dalle fatture poste a base del provvedimento monitorio, che deve, quindi, ritenersi emesso legittimamente ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze del giudizio.

Negata la provvisoria esecutorietà, la causa, assegnata a nuovo giudice, è stata rinviata all'udienza del 15.05.2026 ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

In via pregiudiziale, deve esaminarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserito difetto di *ius postulandi* del "procuratore pro tempore" che ha firmato la procura alle liti.

Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare del 21.03.2022, il precedente assegnatario, ritenuta l'assenza del mandato alle liti, ha ordinato il deposito della procura nel termine perentorio di giorni 60.

In realtà l'opposta, in sede di costituzione, ha allegato l'intero fascicolo del monitorio in cui era già inserita la detta procura di cui il precedente assegnatario non si era avveduto.

Procura che, in ogni caso, l'opposta ha nuovamente prodotto in ottemperanza al citato provvedimento del 21.03.2022.

Orbene, è noto che il legale rappresentante è la persona fisica che, per legge o per atto formale, ha il potere di manifestare la volontà della persona giuridica, di impegnare la stessa verso terzi nonché il potere di agire in giudizio.

Il procuratore è il soggetto che può avere potere generale o particolare per singoli atti o ad agire in giudizio sulla base di una delega proveniente dal legale rappresentante o, comunque, dagli organi societari.

Nel caso di specie, la persona fisica che ha firmato il mandato alle liti è [...]

Controparte_3 che viene indicato quale “procuratore pro tempore”.

Dalla visura camerale fornita dalla parte opposta, il *CP_2* riveste formalmente la carica di procuratore a cui spetta la rappresentanza della società in virtù di conferimento di tale potere.

Infatti , a pag. 39, emerge espressamente che *Controparte_3* [...] ha i seguenti poteri: “potere di rappresentare la società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, sia essa pubblica o privata, con facoltà di proporre in tali sedi qualunque domanda, difesa, impugnazione o atto di procedura, ivi compresa qualunque istanza, citazione, rinuncia agli atti, atto di acquiescenza, reclamo, appello, impugnazione, comparsa, con facoltà di rendere testimonianze, presentare note, documenti, chiedere la liquidazione dei danni, accettare somme, rilasciare quietanze, ratificare atti, rendere l'interrogatorio formale e libero, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, presentare querele di falso, opposizioni, ricorsi e controricorsi, transigere e conciliare le predette controversie sottoscrivendo i relativi accordi transattivi, purché ciascun accordo abbia un valore non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), deferire e riferire giuramenti, nominare e revocare il mandato a avvocati (con i quali la società abbia già in essere accordi quadro di assistenza legale), procuratori e periti, conferendo ai medesimi i necessari poteri entro i limiti a lui conferiti con la presente delega, eleggere il domicilio della società, curare le esecuzioni nei giudicati, nonché compiere tutti gli atti che si rendessero necessari e opportuni in materia per l'integrale e migliore definizione di tali procedimenti e controversie nell'interesse della società”.

All'evidenza, non sussiste alcun difetto di *ius postulandi* del procuratore *CP_2*.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore di un collegio arbitrale.

L'art. 17.2 del contratto così prevede: “Qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal, presente Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che decideranno secondo diritto”.

Quindi il ricorso alla procedura monitoria, unitamente, alla sua eventuale fase di opposizione, esclude il deferimento della controversia al collegio arbitrale.

Passando al merito della controversia, deve osservarsi che l'opposizione appare parzialmente fondata per le seguenti argomentazioni.

Tra le parti sono intercorsi tre contratti, stipulati in data 29.7.2016, 12.9.2016 e 29.9.2016 con cui è stata pattuita la fornitura di un software denominato Gamma Alyante finalizzato ad automatizzare la gestione del processo aziendale dell'opponente. A tale scopo la **CP_1** ha garantito le varie caratteristiche del prodotto nonché la formazione dei dipendenti.

Tra le varie pattuizioni risulta esservi la previsione dello "Sviluppo personalizzazioni e Realizzazione tracciato verso UVAC"

Orbene, la **Pt_1** ha, da subito, sollevato eccezione di inadempimento in quanto, a suo dire, la **CP_1** non ha fornito un programma idoneo alle proprie esigenze.

Sotto tale profilo deve aversi a mente che "in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto inadempimento, essendo sufficiente che il creditore istante allegghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007)" (così Cass. n. 8736/2014).

A fronte delle specifiche doglianze della **Parte_1** la **CP_1** non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

In particolare, l'opponente si è doluta della inefficienza del sistema in ordine a procedura *INTRA* per la registrazione delle fatture d'acquisto che non risultava attiva, alla omessa installazione del numero di licenze pattuito, all'impossibilità di importazione nel server del commercialista delle fatture registrate, mancata esecuzione dell'attività logistico commerciale, mancata implementazioni delle personalizzazioni, mancata o, comunque, insufficiente assistenza assente.

Ciò è dimostrato dalla corrispondenza inviata da **Parte_1** a **CP_1** e tra questa vi è la *email* del 13.01.2017 ove la Cliente, tra l'altro,

rappresenta che l'intero programma va in blocco e non sono state effettuate le personalizzazioni stabilite e attese.

Di identico tenore sono le successive *email* inoltrate dall'opponente tra cui quelle del 05.04.2018 e del 10.05.2018 allegate sub. 1 dell'opposizione.

Inoltre, il testimone *Testimone_1* escusso all'udienza del 05.12.2024, ha così riferito : “io per il lavoro che svolgo, e cioè di logistica e in parte di amministrazione, ho necessità di utilizzare il gestionale e nel caso del software fornito dalla *CP_1* io trovavo intoppi e so che il mio titolare ha sollevato contestazioni alla *CP_1* ” “sia io che altri dipendenti eravamo costretti a redigere manualmente la dichiarazione Uvac sottraendo il tempo alle nostre abituali mansioni” ...

Il teste *Testimone_2* escusso all'udienza del 13.02.2025 riferisce: “ la funzione dedicata alla dichiarazione sanitaria UVAC non era esistente nel gestionale della *CP_1* ” ... “ ricordo che la *Parte_1* già utilizzava un altro software della Zucchetti in attesa di adottare un nuovo programma come quello della *CP_1* e che però, non essendo adeguato, la *Parte_1* continuava ad usare quello vecchio” ... “ricordo di avere partecipato a due riunioni tra la [...] *Parte_1* e alcuni dipendenti, con la qualifica di commerciali e tecnici, della *CP_1* , per affrontare insieme il problema della non adeguatezza del gestionale alle esigenze della *Parte_1* in quelle occasioni io stesso proposi che era necessario innanzitutto verificare se vi fosse corrispondenza tra quanto necessario per le attività della *Parte_1* e quelle che invece erano le reali caratteristiche del programma e in seguito alla prima riunione io predisposi la relazione di cui al documento 9 e che fu portato all'attenzione dei rappresentanti della *CP_1* nella successiva riunione, avvenuta il 22.02.2018. In questa riunione sembrò che la *CP_1* avrebbe personalizzato il programma ma poi non ho saputo cosa è stato fatto”.

Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata emerge che la società opponente ha tempestivamente eccepito e dimostrato, in questa sede, sia la non corrispondenza del programma fornito rispetto a quello oggetto di contratto sia il mancato apporto delle personalizzazioni del software rispetto alle esigenze prospettate.

A fronte delle specifiche contestazioni, la *CP_1* non ha fornito alcuna prova del proprio esatto adempimento.

Il teste *Testimone_3* , indicato da parte opposta, si limita, sostanzialmente a riportare *de relato* le circostanze su cui è chiamato a rispondere.

L'accertato inadempimento, giustifica a parere di questo Giudice il mancato pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto che deve, conseguentemente, essere revocato.

Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente non essendo supportata da alcun elemento probatorio.

Per quanto concerne il regime delle spese, deve osservarsi che in corso di causa, l'attuale assegnatario del procedimento aveva formulato, all'udienza del 18.04.2025, proposta transattiva, ai sensi e per gli effetti cui all'art. 185 bis cpc. Proposta che è stata accettata dalla *Parte_1* mentre è stata rifiutata dalla *CP_1* , come si evince dalle note depositate il 24.06.2025, dall'opposta senza fornire adeguata motivazione.

Tale rifiuto legittima l'applicazione del valore medio simo dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 come da dispositivo, a carico dell'opposta.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione nei limiti sopra specificati;
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 13947/2021 (R.G. 31746/2021), emesso dal Tribunale di Roma;
- 3) Condanna *CP_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., con allegazione al verbale.

Così deciso in Roma, 15 maggio 2026

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Angela Porfidia